

STATUTO

DI EXPLORA S.C.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 1. Denominazione

1. In conformità e in attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, per la configurazione del modello *in house providing*, è costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, una società consortile per azioni, denominata "**EXPLORA S.C.P.A.**" (la "**Società**").

Articolo 2. Sede

1. La Società ha sede legale in Milano, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'Organo amministrativo può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia, come può sopprimerle.

Articolo 3. Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, in relazione alle necessità di perseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4. Oggetto sociale

1. La Società, che svolge la propria attività secondo il modello dell'*in house providing*, ha scopo consortile e non lucrativo. Essa ha per oggetto esclusivo lo svolgimento dei servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate ai soci stessi in materia di promozione del turismo e dell'attrattività, valorizzazione del territorio lombardo e fornitura di servizi correlati.

2. Al fine di perseguire l'oggetto sociale, la Società eserciterà le seguenti attività:

a. promozione e valorizzazione del territorio lombardo, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi turistici;


b. promozione di eventi, di siti web e di attività turistiche;

c. organizzazione di convegni, forum, conferenze, seminari e workshop, sia nazionali che internazionali, in materia di sviluppo e attrattività del territorio e di promozione turistica;

d. progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di interesse turistico;

e. svolgimento delle attività connesse con lo sviluppo delle offerte turistiche e delle iniziative strumentali all'attrazione territoriale, come per esempio le analisi di benchmark, la mappatura delle offerte, l'analisi della domanda e delle dinamiche di contesto, la definizione degli strumenti per lo sviluppo, l'identificazione degli elementi principali di attrattività del territorio;

f. sviluppo delle offerte turistiche e la definizione degli strumenti connessi, anche favorendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;



- g. attività di identificazione della domanda turistica e delle istanze cui può rivolgersi lo sviluppo dell'attrattività territoriale, svolgendo, per esempio, la profilazione dei turisti (anche attraverso strumenti e iniziative che si avvalgano di tecniche automatizzate per la promozione mirata in base al tipo di profilo degli utenti);
- h. sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio, come per esempio card e applicazioni per smartphone;
- i. sviluppo di accordi di commercializzazione per il miglioramento e l'incremento di efficienza nella diffusione dei pacchetti turistici e delle iniziative volte a intensificare l'attrattività del territorio;
- j. prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica volti a sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica del territorio lombardo;
- k. ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi o di banche dati connesse con le attività sopra descritte;
- l. attività di formazione e di servizi relativi al turismo;
- m. prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e alla creazione di nuovi servizi;
- n. attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
- o. sviluppo e gestione dell'attività di navigazione turistica quale strumento per la promozione e la valorizzazione del sistema di navigazione turistica fluviale e lacustre del territorio lombardo.
3. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.
4. La Società può anche assumere partecipazioni in altre società o imprese, purché aventi oggetto analogo o affine o connesso a quello della Società, nel rispetto della normativa vigente.
5. La Società è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte dei soci di tipo analogo a quelli che gli stessi esercitano sui propri servizi e funzioni ed esercita la propria attività prevalentemente a favore degli stessi Soci: a questo fine, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dev'essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci; l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5. Capitale sociale, finanziamenti e conferimenti

1. Il capitale sociale è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) diviso in n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie nominative da nominali Euro 1 (uno) cadauna.



2. La partecipazione al capitale sociale è totalmente pubblica, ai sensi della normativa applicabile, in considerazione delle modalità operative della Società che agisce secondo il modello dell'*in house providing*.

3. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante nuovi conferimenti in natura e di crediti) o a titolo gratuito. Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

4. La Società può ricevere dai soci finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

5. La Società può altresì ricevere contributi da parte di enti pubblici e privati, ivi compresi i soci, finalizzati a garantire il perseguimento delle sue finalità statutarie o in relazione a specifici progetti.

Articolo 6. Azioni e trasferimento delle stesse


1. Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

2. Per quanto riguarda le modalità di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fermo quanto di seguito previsto.

3. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili a soggetti privati, né a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo le caratteristiche del modello organizzativo e gestionale dell'*in house providing*. E' in ogni caso vietato e da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni a favore di soggetti privati (ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata) così come la costituzione di diritti reali sulle stesse, idonei a far venir meno la totalità del capitale pubblico e/o la soggezione della Società al controllo analogo su di essa esercitato dai soci ai sensi della normativa applicabile.

4. Fermi restando i limiti che precedono, qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione, in caso di aumento o ricostituzione del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo lettera raccomandata a.r., offrire tali azioni o diritti di opzione in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e illustrando tutte le condizioni dell'operazione. Ai fini del presente articolo 6, per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, ad esempio: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione o liquidazione della società), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni o diritti di opzione.

5. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o diritti di opzione offerti in vendita, alle condizioni indicate nell'offerta.



6. Nel caso in cui più soci esercitino la prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7. Qualora l'offerta riguardi la costituzione sulle azioni di diritti reali di godimento o di garanzia, ovvero il trasferimento avvenga a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo non in denaro, come ad esempio mediante permuta, fusione, scissione, transazione, cessione di azienda, conferimento a capitale, i soci che abbiano esercitato la prelazione dovranno acquistare le azioni ad un prezzo che corrisponderà al patrimonio netto pro quota relativo alla partecipazione oggetto di prelazione così come risultante dall'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea o risultante dalla più recente situazione patrimoniale. Ai fini di quanto precede in caso di trasferimento di diritti di opzione il prezzo sarà pari ad un centesimo del valore del corrispondente aumento di capitale sottoscrivibile.

8. Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni previsto dal presente articolo, le azioni o i diritti di opzione potranno essere trasferiti dal socio offerente secondo le modalità indicate nell'offerta ai soci. Qualora le azioni oggetto di offerta non vengano trasferite entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del periodo concesso ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, l'espletamento della procedura di offerta in prelazione cesserà di avere efficacia; pertanto, qualora, decorso infruttuosamente tale termine, il socio intenda trasferire a terzi le proprie azioni o diritti di opzione, esso dovrà formulare una nuova offerta agli altri soci in conformità alle condizioni stabilite dal presente articolo:

9. In assenza dell'espletamento della procedura di offerta in prelazione ai sensi del presente articolo o fino a quando non risulti che l'offerta non sia stata accettata, il terzo non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti inerenti le azioni, e non potrà trasferirli con effetto verso la Società.

Articolo 7. Recesso

1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e con le modalità previsti dalla legge, nonché nel caso di stallo decisionale insanabile in assemblea.

2. Lo stallo decisionale in Assemblea si realizza nella seguente ipotesi: qualora, a causa della impossibilità di formazione dei *quorum* previsti dallo Statuto, a seguito di un dissenso tra i soci (dissenso che dovrà comunque risultare congruamente motivato), l'Assemblea dei Soci non riesca a deliberare su uno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si applicheranno le regole qui di seguito definite.

3. Ciascun Socio avrà diritto a che venga tenuta una nuova seduta Assembleare, con il medesimo ordine del giorno. Tale nuova riunione dovrà tenersi non prima di 15 (quindici) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla riunione in cui si è verificata l'impossibilità di formazione della maggioranza. A tal fine, ciascun socio farà tutto quanto in suo potere affinché:

- l'Organo amministrativo provveda alla necessaria convocazione di una nuova seduta Assembleare;

- i propri delegati partecipino all'Assemblea.



4. Qualora anche in tale ulteriore seduta dell'Assemblea si riscontri l'impossibilità di raggiungere il *quorum* richiesto, sia costitutivo che deliberativo, ciascun socio avrà diritto di comunicare all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, l'essersi verificato uno stallo decisionale in seno all'assemblea (lo "Stallo Decisionale").

5. Qualora anche all'esito delle comunicazioni di cui sopra, il dissidio tra i soci non venga ricomposto e non venga quindi approvata, con le maggioranze di legge e di statuto, la decisione che ha dato vita allo Stallo decisionale, lo Stallo deve considerarsi insanabile e lo stesso costituirà valido motivo di recesso da comunicarsi dal socio recedente all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r o pec entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ha dato luogo al recesso. In tale caso, il valore delle azioni sarà liquidato sulla base del valore del patrimonio netto pro quota, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Stallo decisionale in Consiglio di Amministrazione

6. Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione, qualora, a causa della impossibilità di formazione dei *quorum* previsti dallo Statuto, a seguito di un dissenso tra gli amministratori (dissenso che dovrà comunque risultare congruamente motivato), il Consiglio di Amministrazione non riesca a deliberare su uno degli argomenti posti all'ordine del giorno, si applicheranno le regole qui di seguito definite.

7. Ciascun amministratore avrà diritto a che venga tenuta una nuova riunione dell'organo interessato, con il medesimo ordine del giorno. Tale nuova riunione dovrà tenersi non prima di 15 (quindici) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla riunione in cui si è verificata l'impossibilità di formazione della maggioranza.


8. Qualora anche in tale riunione del Consiglio di Amministrazione si riscontri l'impossibilità di raggiungere il *quorum* richiesto, sia costitutivo che deliberativo, ciascun amministratore avrà diritto che l'argomento oggetto di dissenso venga discusso tra i Soci in apposita seduta assembleare, al fine di determinare un indirizzo condiviso tra i Soci che, in virtù del controllo analogo, dovrà essere, poi, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, costituendo tale decisione assembleare un parere vincolante per l'organo amministrativo.

9. Qualora anche in tale seduta assembleare i Soci non riescano a deliberare il parere di cui al comma precedente, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

10. Nelle ipotesi in cui il recesso venga esercitato nei casi previsti dalla legge il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11. In detta comunicazione di recesso devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

12. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e devono essere depositate presso la Società.



13. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

14. La valorizzazione e la liquidazione delle quote del socio receduto avviene in tutti i casi di recesso sulla base del patrimonio netto pro quota, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e ad essa spettano i diritti di controllo sulla Società e sulla gestione coordinata e unitaria, secondo il modello dell'*in house providing*. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

2. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell'utile di esercizio e sull'eventuale distribuzione di riserve;

b) nomina e revoca l'Amministratore unico o il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il compenso;

c) autorizza l'eventuale conferimento di deleghe gestionali al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

d) nomina il Collegio sindacale ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone il compenso;

e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

f) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge;

g) delibera, altresì, sulle seguenti materie, ad essa riservate:

- approvazione del piano industriale triennale,

- approvazione del *budget* preventivo annuale, operazioni straordinarie (incluse le operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda);

h) esprime pareri vincolanti nel caso previsto dallo statuto all'articolo 7.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle variazioni del capitale sociale, nonché su fusioni, scissioni, trasformazioni e su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce altresì le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi ai sensi di legge.

Articolo 9. Convocazione

1. L'Assemblea è convocata in Lombardia, di norma presso la sede sociale, dall'Organo amministrativo ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ., su



richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso l'Organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento comunicato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione nei termini e formalità di cui all'articolo 2369 c.c..

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore unico oppure la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio Sindacale non presenti.

Articolo 10. Intervento in Assemblea e voto

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di comunicazione a distanza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. La riunione si ritiene svolta nello stesso luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 11. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea



1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

2. Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità con quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci, l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

4. Salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dalla stessa.

Articolo 12. Costituzione e validità delle deliberazioni

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge, fatto salvo quanto di seguito previsto.

2. Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costituito da un Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni assembleari sulle materie di cui all'articolo 8, punto 2, lettera g), nonché sulle materie di cui al punto 3 limitatamente alle modifiche dello Statuto, alle variazioni del capitale sociale e alle fusioni, scissioni, trasformazioni, richiedono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale della Società.

3. Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costituito da un Amministratore Unico, le deliberazioni assembleari sulle materie di cui all'articolo 8, punto 2, lettera g), nonché su tutte le materie di cui al punto 3 richiedono il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale della Società.

4. Le deliberazioni assembleari concernenti la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico richiedono, in assenza di preventiva intesa tra i soci, ai sensi del successivo articolo 13, punto 1, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale della Società, fermo restando che la nomina dell'Amministratore Unico avviene su proposta del socio di maggioranza.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 13. Numero, durata e compenso degli amministratori

1. La Società, compatibilmente con la normativa applicabile alle società a partecipazione pubblica, e con i limiti previsti dal modello organizzativo e gestionale dell'*in house providing*, è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, scelto di intesa tra i soci, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori dispari, sino a 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci. Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costituito dal Consiglio di



Amministrazione, la scelta degli amministratori dev'essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (e se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. o da altre disposizioni normative applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia eventualmente previsti dalle disposizioni normative applicabili.

4. L'amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

5. La cessazione dell'organo amministrativo, sia esso Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, per scadenza del termine ha effetto dalla data della ricostituzione dello stesso da parte dell'Assemblea.

6. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'articolo 2385c.c..

7. Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà nominato dall'assemblea e scadrà insieme agli altri amministratori in carica. All'uopo l'organo amministrativo convocherà l'assemblea nel più breve tempo possibile.

8. Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, cessa la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.


9. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

10. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

Articolo 14. Presidente del Consiglio di Amministrazione e organi delegati

1. La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea dei soci. L'Organo amministrativo, se è costituito dal Consiglio di Amministrazione, può nominare anche un segretario anche al di fuori dei propri componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, cui sono attribuiti i poteri del Presidente



unicamente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente è responsabile dell'organizzazione dei lavori del Consiglio e ne garantisce il funzionamento.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 15. Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, esso si riunisce presso la sede legale o in altra località, purché in Lombardia, indicata nell'avviso di convocazione, almeno trimestralmente e ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno uno dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta. Nel fissare le materie all'ordine del giorno il Presidente inserisce quegli argomenti che siano eventualmente richiesti dai componenti del Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo allo scopo almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza ed, in caso di urgenza, con telegramma o via fax ovvero con qualsiasi altro mezzo scritto idoneo allo scopo da spedirsi almeno 1 (uno) giorno prima.

4. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

5. Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altri mezzi simili, gli avvisi dovranno essere spediti al numero telefonico, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai membri del Consiglio di Amministrazione medesimi e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengano tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

7. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi collegati con mezzi di comunicazione a distanza e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente o il suo sostituto ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, ed il Segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;



c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul libro dei verbali e devono essere sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Direttore Generale, laddove nominato.

Articolo 16. Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Nel caso in cui l'Organo amministrativo sia costituito dal Consiglio di Amministrazione, per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Devono essere assunte con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri in carica nel caso di CDA a 5 membri ovvero all'unanimità nelle ipotesi di CDA a 3 membri, le deliberazioni concernenti:

- la proposta di variazione del capitale sociale da sottoporre alla decisione dell'Assemblea;
- la proposta del piano industriale e del budget preventivo annuale;
- tutte le operazioni straordinarie;
- il rilascio di garanzie.

Articolo 17. Poteri di gestione dell'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione della Società, di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati all'Assemblea, nei limiti previsti dal modello organizzativo e gestionale dell'*in house providing*.

2. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi, controllando direttamente l'attività della Società. In ogni caso hanno diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo e delle prerogative di socio.

3. Ove richiesto dai soci, o anche da uno solo di essi, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, riferiscono in merito alle attività svolte dalla Società, nonché all'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della Società.

4. L'organo Amministrativo può altresì nominare direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

Articolo 18. Poteri di rappresentanza



1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato ed il Vice Presidente, nei casi previsti dalla legge, hanno la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi sia in giudizio.


DIRETTORE GENERALE - COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO

Articolo 19. Direttore Generale

1. L'Organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone poteri, compenso e durata dell'incarico.
2. Il Direttore Generale è responsabile della gestione tecnico/operativa e finanziaria della Società, e può assumere la qualifica di datore di lavoro e di titolare del trattamento dei dati personali.
3. Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati all'Organo Amministrativo. Il Direttore Generale assiste di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, al quale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati.

Articolo 20. Comitato sul Controllo Analogo

1. Il Comitato sul Controllo analogo è composto da 3 (tre) membri nominati dai soci in propria rappresentanza e scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità in materie economiche e giuridiche anche connesse a funzioni di controllo e gestione delle società a partecipazione pubblica. Il Comitato stesso elegge al suo interno il Presidente.
2. I componenti del Comitato sul Controllo Analogo restano in carica per 3 (tre) esercizi, non hanno diritto a compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica. I suoi componenti sono rinominabili.
3. Ulteriori compiti e modalità di funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo potranno essere disciplinati da apposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato sul Controllo Analogo deve essere convocato dal Presidente quando lo richieda motivatamente almeno uno dei componenti, quando debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società e, in ogni caso, almeno due volte l'anno entro il 30 (trenta) giugno ed entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
5. Il Comitato ed i soci singolarmente hanno accesso a tutti gli atti della Società compresi quelli di natura contrattuale nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione e diffusione degli stessi ai fini di non arrecare danno alla società.
6. Il Comitato sul Controllo Analogo è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali impartiti e ai principi e ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte dei soci.
7. A tal fine, il Comitato sul Controllo Analogo esprime pareri obbligatori sulle decisioni concernenti:
 - a. l'approvazione del bilancio;



- b. l'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale, ivi incluso il piano industriale;
- c. le decisioni in merito alle variazioni sul capitale sociale;
- d. il programma annuale sul fabbisogno del personale.

Gli organi sociali possono sempre richiedere parere facoltativo del Comitato sul Controllo Analogico per ogni altra decisione.

8. Ove richiesto dell'espressione di parere preventivo ai sensi dello Statuto, il Comitato deve deliberare entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, decorsi i quali sulla domanda si intende acquisito parere positivo. I pareri resi dal Comitato sul Controllo Analogico non sono vincolanti, ma l'organo decisionale che intenda discostarsene deve adeguatamente motivare la decisione.

9. Il Presidente del Comitato sul Controllo Analogico può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Articolo 21. Collegio Sindacale.

1. L'Assemblea ordinaria elegge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di parità di genere, per la durata di 3 (tre) esercizi, il Collegio sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi, tra i quali designa il Presidente, e da 2 (due) Sindaci supplenti, determinandone il compenso annuale.

2. I Sindaci sono sempre rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materia economica e giuridica.

4. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Articolo 22. Revisione legale dei conti.

1. L'Assemblea ordinaria deve affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e



degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

BILANCIO E UTILI

Articolo 23. Bilancio.

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo redige il progetto di bilancio di esercizio e se del caso il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Né utili né riserve sono distribuibili e pertanto le azioni non danno diritto a dividendi.

Articolo 24. Disposizione finale

1. E' fatto divieto di costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2. Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge, nonché i principi e le norme in materia di società a partecipazione pubblica che operano in regime di *in house providing*.

F.to Renato Borghi

Davide Mascagni Notaio (i.s.)



La presente copia, composta di n. 12 (dodici) fogli è conforme all'originale nei miei atti.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Merate (LC), 5 (cinque) dicembre 2017 (duemiladiciassette)

DAVIDE MASCARANI

